

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

---

### Sommario

### I *Comunicazioni*

#### **Commissione**

ECU.....	1
Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione .....	2
Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE .....	3

#### **Corte di giustizia**

Sentenza della Corte (terza sessione), del 29 aprile 1982, nelle cause riunite 66/81 e 99/81 (domande di pronunzia pregiudiziale del Bundesgerichtshof): Arnold Pommerehnke contro Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (causa 66/81) e 1. società Wilhelm Franzen, 2. Hans-Harald Witt contro Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (causa 99/81) .....	4
Sentenza della Corte (terza sessione), del 29 aprile 1982, nella causa 147/81 (domanda di pronunzia pregiudiziale del Finanzgericht Hamburg): Merkur Fleisch-Import GmbH, Hamburg, contro Hauptzollamt Hamburg-Ericus .....	4
Sentenza della Corte (seconda sezione), del 6 maggio 1982, nella causa 54/81 (domanda di pronunzia pregiudiziale del Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno): Ditta Wilhelm Fromme, Salzgitter, contro Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, Francoforte sul Meno .....	5
Sentenza della Corte (seconda sezione), del 6 maggio 1982, nel procedimento 126/81 (domanda di pronunzia pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht): Firma Wünsche Handelsgesellschaft contro Repubblica federale di Germania, rappresentata dal Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft .....	5
Ordinanza del presidente della Corte, del 28 aprile 1982, nella causa 318/81 R: Commissione delle Comunità europee contro CO.DE.MI. SpA .....	6
Causa 140/82: Ricorso della Walzstahl-Vereinigung contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 30 aprile 1982. ....	6

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU (\*)

26 maggio 1982

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese con.	45,0606	Dollaro USA	1,03013
Franco belga e lussemburghese fin.	49,0807	Franco svizzero	2,02133
Marco tedesco	2,38620	Peseta spagnola	106,619
Fiorino olandese	2,65311	Corona svedese	5,98250
Sterlina inglese.	0,572138	Corona norvegese	6,16587
Corona danese	8,10716	Dollaro canadese	1,27232
Franco francese	6,18699	Scudo portoghese	72,8305
Lira italiana	1320,63	Scellino austriaco	16,8041
Sterlina irlandese	0,688961	Marco finlandese	4,65466
Dracma greca	65,4650	Yen giapponese	246,769
		Dollaro australiano	0,976153
		Dollaro neozelandese	1,34535

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'UCE;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(\*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione**

[stabiliti il 25 maggio 1982 in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl
R I		A I	
Bastia	nessuna quotazione	Bordeaux	nessuna quotazione
Béziers	2,673	Nantes	nessuna quotazione
Montpellier	2,671	Bari	2,327
Narbonne	2,663	Cagliari	nessuna quotazione
Nîmes	2,679	Chieti	2,327
Perpignan	2,704	Ravenna (Lugo, Faenza)	2,405
Asti	2,843	Trapani (Alcamo)	2,172
Firenze	2,172	Treviso	2,599
Lecce	nessuna quotazione	Atene	nessuna quotazione
Pescara	nessuna quotazione	Eraclea	nessuna quotazione
Reggio Emilia	2,211	Patrasso	nessuna quotazione (*)
Treviso	2,444	Prezzo rappresentativo	2,343
Verona (per i vini locali)	nessuna quotazione		
Eraclea	nessuna quotazione		
Patrasso	nessuna quotazione		
Prezzo rappresentativo	2,594		
			<hr/> ECU/hl <hr/>
R II		A II	
Bastia	nessuna quotazione	Rheinpfalz (Oberhaardt)	82,81
Brignoles	nessuna quotazione	Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione (*)
Bari	2,289	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (*)
Barletta	2,521	Prezzo rappresentativo	82,81
Cagliari	nessuna quotazione		
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	nessuna quotazione		
Eraclea	nessuna quotazione	A III	
Patrasso	nessuna quotazione	Mosel-Rheingau	81,48
Prezzo rappresentativo	2,405	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (*)
	<hr/> ECU/hl <hr/>	Prezzo rappresentativo	81,48
R III			
Rheinpfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione		

(\*) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

**Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE**

La Commissione, con decisione del 25 maggio 1982, ai sensi dell'articolo 115 del trattato CEE ha respinto un ricorso introdotto dalla Repubblica italiana in vista d'essere autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario le importazioni di prodotti della categoria 2 della voce 55.09 della tariffa doganale comune, originari della Repubblica popolare cinese e immessi in libera pratica negli altri Stati membri.

---

## CORTE DI GIUSTIZIA

## SENTENZA DELLA CORTE

(terza sezione)

del 29 aprile 1982

nelle cause riunite 66/81 e 99/81 (domande di pronunzia pregiudiziale del Bundesgerichtshof): Arnold Pommerehnke contro Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (causa 66/81) e 1. società Wilhelm Franzen, 2. Hans-Harald Witt contro Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (causa 99/81) (1)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nelle cause riunite 66/81 e 99/81, aventi ad oggetto le domande di pronunzia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Bundesgerichtshof, nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Arnold Pommerehnke e Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (causa 66/81) e fra 1. società Wilhelm Franzen, 2. Hans-Harald Witt e Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (causa 99/81), domande vertenti sull'interpretazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 349/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato (2), la Corte (terza sezione), composta dai signori: A. Touffait, presidente di sezione; Mackenzie Stuart e U. Everling, giudici; avvocato generale: P. VerLoren van Themaat; cancelliere: P. Heim, ha pronunciato, il 29 aprile 1982, una sentenza la cui dispositivo è del seguente tenore:

1. L'articolo 6, (CEE) n. 2, del regolamento della Commissione, del 31 gennaio 1973, n. 349/73, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato riguarda anche la ulteriore vendita di burro concentrato.
2. a) Per soddisfare il requisito della forma scritta di cui all'articolo 6, n. 2, del regolamento (CEE) n. 349/73, la sola dichiarazione dell'acquirente — anche se non indica in dettaglio il prezzo e la quantità — deve essere manifestata per iscritto a

condizione che in tale scritto sia fatta menzione delle sanzioni alle quali l'acquirente si espone in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti, in particolare per quanto riguarda la destinazione finale;

- b) per il diritto comunitario è sufficiente che solo il primo ordinativo sia stato messo per iscritto mentre gli altri contratti di vendita successivi, anche se conclusi oralmente, si considerano riferiti al primo ordinativo, ed è garantito che le sanzioni possono essere applicate anche all'atto degli ordinativi successivi;
- c) le altre condizioni, in quanto si riferiscono a tali contratti, nonché i loro effetti giuridici, rientrano nel diritto interno.

## SENTENZA DELLA CORTE

terza sezione

del 29 aprile 1982

nella causa 147/81 (domanda di pronunzia pregiudiziale del Finanzgericht Hamburg): Merkur Fleisch-Import GmbH, Hamburg, contro Hauptzollamt Hamburg-Ericus (1)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 147/81, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht Hamburg, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Merkur Fleisch-Import GmbH e Hauptzollamt Hamburg-Ericus, domanda vertente sulla validità dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 572/78, della Commissione, del 21 marzo 1978, che stabilisce le modalità di applicazione del regime speciale di importazione di determinate carni bovine congelate destinate alla trasformazione e abroga il regolamento (CEE) n. 597/77 (2) la Corte (terza sezione), composta dai signori: A. Touffait, presidente di sezione; Mackenzie Stuart e U. Everling, giudici;

(1) GU n. C 91 del 22. 4. 1981, pag. 6; GU n. C 116 del 19. 5. 1981, pag. 6.

(2) GU n. L 40 del 13. 2. 1973, pag. 1.

(1) GU n. C 166 del 7. 7. 1981, pag. 9.

(2) GU n. L 78 del 22. 3. 1978, pag. 17.

avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere: P. Heim, ha pronunciato, il 29 aprile 1982, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 572/78 è invalido, laddove stabilisce che la cauzione costituita dall'importatore resta acquisita a titolo di prelevamento, allorché il termine che tale norma stabilisce per la trasformazione regolare della carne bovina congelata è scaduto.*

### SENTENZA DELLA CORTE

(seconda sezione)

del 6 maggio 1982

nella causa 54/81 (domanda di pronunzia pregiudiziale del Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno): Ditta Wilhelm Fromme, Salzgitter, contro Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, Francoforte sul Meno (1)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)*

Nella causa 54/81, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, nella causa dinanzi ad esso pendente fra la ditta Wilhelm Fromme e il Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, domanda vertente sull'interpretazione di talune norme del trattato e di taluni principi del diritto comunitario, al fine di consentire al giudice di rinvio di decidere sulla compatibilità con queste norme e principi dell'articolo 11, paragrafo 1, del decreto del ministre fédéral de l'alimentation, de l'agriculture et des forêts, dell'8 agosto 1968, relativo al premio di denaturazione dei cereali (BANz n. 148 del 10. 8. 1968, pag. 1), la Corte (seconda sezione), composta dai signori: O. Due, presidente di sezione; A. Chloros e F. Grévisse, giudici; avvocato generale: P. VerLoren van Themaat; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 6 maggio 1982, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*Nello stato attuale del diritto comunitario, è compatibile con tale diritto che uno Stato membro percepisca, in ap-*

*plicazione delle norme del suo diritto nazionale, degli interessi sui premi di denaturamento comunitari indebitamente versati, a condizione che tali norme non creino una disparità di trattamento, non giustificata obiettivamente, fra gli operatori economici beneficiari di tali premi e quelli che beneficiano, all'occasione, di vantaggi simili di carattere puramente nazionale.*

### SENTENZA DELLA CORTE

(seconda sezione)

del 6 maggio 1982

nel procedimento 126/81 (domanda di pronunzia pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht): Firma Wünsche Handelsgesellschaft contro Repubblica federale di Germania, rappresentata dal Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft (1)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)*

Nel procedimento 126/81, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Bundesverwaltungsgericht nella causa dinanzi ad esso pendente tra Firma Wünsche Handelsgesellschaft, con sede in Amburgo, e Repubblica federale di Germania, rappresentata dal Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, Francoforte sul Meno, domanda vertente sulla validità di taluni provvedimenti di salvaguardia comunitari relativi all'importazione di conserve di funghi da paesi terzi, la Corte (seconda sezione), composta dai signori: O. Due, presidente di sezione; A. Chloros e F. Grévisse, giudici; avvocato generale: sig. ra S. Rozès; cancelliere f. f.: M. Petersen, referendario, ha pronunciato, il 6 maggio 1982, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*L'esame dei regolamenti (CEE) della Commissione del 18 giugno 1976 n. 1412/76, del 21 settembre 1976, e (CEE) n. 2284/76, non ha rivelato elementi di natura tale da inficiare la loro validità.*

(1) GU n. C 157 del 26. 6. 1981, pag. 10.

(1) GU n. C 71 dell'1. 4. 1981, pag. 6.

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA  
CORTE**

del 28 aprile 1982

nella causa 318/81 R: Commissione delle Comunità  
europee contro CO.DE.MI. SpA

*(Lingua processuale: l'italiano)*

Nella causa 318/81 R, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. Gianluigi Campogrande, assistito dall'avvocato Pietro Ziccardi) contro CO.DE.MI SpA (avvocato: Mario Savanco), con sede in Milano, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha pronunciato, il 28 aprile 1982, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il sig. C., libero professionista consulente del tribunale, residente a Milano, è nominato come perito con l'incarico, dopo aver convocato le parti, essersi recato sul posto ed aver raccolto i pareri e informazioni ch'egli riterrà utili e che dovranno essergli immediatamente comunicati o forniti dalle parti nella causa principale,*
  - *di descrivere i lavori eseguiti dalla CO.DE.MI. nei cantieri di costruzione degli edifici denominati IP e MB nelle lettere di ordinativo della Commissione del 14 e 20 dicembre 1979 del Centro d'Ispra, e di determinare il loro stato di avanzamento;*
  - *di descrivere anche lo stato qualitativo dei lavori, in particolare il loro stato di conservazione nonché la loro conformità con le prescrizioni del capitolato d'appalto;*
  - *di descrivere i materiali e le attrezzature che si trovano ancora sul posto nonché il loro stato di conservazione.*
2. *Il perito nominato è autorizzato a far ricorso sul posto ad assistenti tecnici se egli ritiene tale assistenza necessaria all'esecuzione del suo compito.*
3. *Il perito redigerà un rapporto scritto alla Corte sulle sue constatazioni in un termine di tre mesi dopo la comunicazione che gli sarà fatta della presente ordinanza; egli comunicherà in via preliminare il suo progetto di relazione alle parti lasciando loro un breve termine, che non supererà i dieci giorni, per presentare eventuali osservazioni.*

4. *La Commissione anticiperà le spese necessarie all'esecuzione della perizia ordinata.*

5. *Le spese sono riservate.*

**Ricorso della Walzstahl-Vereinigung contro la  
Commissione delle Comunità europee, presentato il  
30 aprile 1982**

**(Causa 140/82)**

Il 30 aprile 1982, la Walzstahl-Vereinigung, Düsseldorf, Kasernenstraße 36, rappresentata dagli avvocati Deringer, Tessin, Herrmann & Sedemund, Heumarkt 14, D-5000 Köln 1, e con domicilio eletto presso l'avvocato Jacques Loesch, 2, rue Goethe, Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. annullare la decisione n. 533/82/CECA della Commissione, del 3 marzo 1982, che modifica per la terza volta la decisione n. 1831/81/CECA <sup>(1)</sup> che introduce un sistema di sorveglianza ed una nuova disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica <sup>(2)</sup>;
2. condannare la convenuta alle spese.

*Mezzi e principali argomenti*

Con la decisione impugnata la Commissione, nel fissare le quote, ha abusato, a danno della ricorrente, del potere discrezionale ad essa riconosciuto ai sensi dell'articolo 58 del trattato CECA, in quanto

- essa interviene nella struttura del mercato dei tonni per cemento armato, abusando del potere decisionale attribuitole, in contrasto con lo scopo dell'articolo 58 e in contraddizione con i fini degli articoli 2, 3 e 4 del trattato CEE, e, mediante la determinazione delle quote, altera tale mercato a vantaggio di determinate imprese e regioni;
- la disciplina delle quote impugnata è ispirata a criteri arbitrari e discriminatori che, per di più, sono inidonei al raggiungimento degli scopi concretamente perseguiti dalla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU dell'1. 7. 1981, n. L 180, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 65 del 9. 3. 1982, pag. 6.

## **POLITICA DELLA RICERCA DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

**La scienza e la ricerca sono alla base dello sviluppo economico a lungo termine e, oggi come ieri, influiscono sul ritmo del progresso.**

**Era quindi logico che la Comunità europea si interessasse ad esse fin dalla sua creazione. In futuro molto dipenderà dalla capacità degli Stati europei e della Comunità europea di applicare in questo settore una politica all'altezza della sua importanza.**

Che cosa può e deve fare la Comunità per promuovere la ricerca nel suo territorio?

La Comunità non intende sostituirsi agli Stati membri nei loro sforzi a livello nazionale o delle imprese, ma essa può realizzare, nei propri centri di ricerca e con i propri mezzi finanziari, alcuni ben precisi progetti d'interesse comune per gli Stati membri.

Essa può altresì finanziare fino al 50 % dei progetti attuati da uno o più Stati membri.

Il ruolo della Comunità è un ruolo di coordinamento. Deve innanzitutto promuovere gli scambi di vedute tra i responsabili dei programmi nazionali di ricerca, scambi che potranno riguardare obiettivi e realizzazioni del più vario genere.

Attualmente la Comunità cerca di dare la precedenza a ricerche in numerosi settori chiave, cioè anzitutto alle ricerche che potrebbero assicurare maggiormente il nostro approvvigionamento di materie prime (energia, alimentazione, altre materie prime), cui seguono quelle atte a rafforzare la competitività industriale e poi quelle che consentono di migliorare le condizioni di vita degli individui e della collettività; infine, quelle che possono preservare il nostro ambiente.

1980 — 27 p., 1 tab., 4 ill. — 16,2 x 22,9 cm / Serie Documentazione europea — 5-1980

ISBN 92-825-2022-6 / N. di catalogo: CB-NC-80-005-IT-C / LIT 1 200

**Questa pubblicazione può essere richiesta ai seguenti indirizzi:**

*Ufficio stampa e informazione*

ROMA:  
Via Poli 29  
I-00187 Roma  
Tel. 678 97 22

*Uffici di vendita*

ITALIA:  
Libreria dello Stato  
Piazza G. Verdi 10  
I-00198 Roma  
Tel. (6) 85 08

GRANDUCATO DEL  
LUSSEMBURGO

E ALTRI PAESI:

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali  
delle Comunità europee  
Boîte postale 1003, Luxembourg  
Tel. 49 00 81



## INSEGNAMENTO SUPERIORE NELLA COMUNITÀ EUROPEA

### UNA GUIDA PER STUDENTI

Edizione 1981

La Guida per studenti è stata elaborata ad uso degli studenti e dei loro consiglieri per diffondere in tutte le lingue della Comunità le informazioni primarie di cui ha bisogno chiunque si riproponga di trascorrere un periodo di studi a livello superiore in un altro Stato membro.

La guida contiene un testo per ciascuno Stato membro della Comunità. Ogni testo si compone di due parti fondamentali: la parte descrittiva e la parte con gli annessi. Il testo fornisce informazioni di carattere generale sull'organizzazione dell'insegnamento superiore, sugli istituti e università, sui possibili titoli di studio, sulle condizioni di accesso e sulle procedure per le domande di ammissione, sulle tasse, sul livello delle conoscenze linguistiche richieste e sulle borse di studio, nonché cenni su importanti problemi di ordine sociale come la previdenza sociale, i servizi di orientamento, l'alloggio ecc.. Gli annessi di ogni contributo nazionale contengono un elenco con gli indirizzi delle organizzazioni e delle istituzioni che forniscono ulteriori informazioni e/o inviano i moduli di domanda, una bibliografia del materiale d'informazione nazionale, quasi sempre una visione d'insieme delle possibilità di studio offerte dagli istituti di insegnamento superiore, per ogni testo nazionale un glossario per la spiegazione dei termini che non sono stati tradotti nei singoli testi.

In aggiunta a tali testi la guida comprende testi separati per il Collegio d'Europa di Bruges e per l'Istituto universitario europeo di Firenze.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 4,35    FB 180    LIT 5 050

± 350 pagine.

Pubblicazione n. CB-32-81-253-IT-C

ISBN 92-825-2434-5

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Luxembourg

